



**AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1**

REGOLAMENTO

Compartecipazione degli utenti al costo del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale ed ADI

(In applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159)

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale ed ADI per persone anziani e non autosufficienti, erogati dall'Azienda Consortile A01 e stabilisce inoltre i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alla prestazione sociale agevolata, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)".

Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono le prestazioni sociali non destinate alla generalità delle persone, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica ovvero prestazioni non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

La determinazione e l'applicazione dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale della prestazione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Art. 2 – ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

I richiedenti il servizio possono fruire di condizioni agevolate, in base alla situazione economica, valutata utilizzando lo strumento dell'ISEE a norma del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013.

L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che sono in parte auto dichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).

La DSU si presenta a un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. Una volta presentata, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell'ente acquirente ma non l'ISEE calcolato. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Entro circa 10 giorni dalla data di acquisizione della DSU, l'INPS (in base ai dati auto dichiarati, a quelli acquisiti dall'Agenzia delle entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l'ISEE e lo rende disponibile.

La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

L'ISEE differisce sulla base della prestazione richiesta, nello specifico del presente regolamento l'interessato alla prestazione agevolata dovrà richiedere e presentare o l'ISEE ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali o l'ISEE sociosanitario nel caso di disabilità e/o non autosufficienza.

Art. 3 – Controlli sulle dichiarazioni

L'Azienda Consortile, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade dal beneficio del servizio e verrà segnalato all'Autorità giudiziaria.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione ai Servizi Sociali dell'Azienda, si provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni per usufruire del servizio e pertanto non decadere dal beneficio.

Art. 4 – Limiti ISEE e quota di compartecipazione al servizio domiciliare

La compartecipazione alla spesa per il servizio di cui al presente regolamento è calcolata in base al trattamento minimo della pensione INPS, il cui ammontare per l'anno 2015 è pari ad €501,89;

La compartecipazione è la seguente:

- nessuna forma di compartecipazione a carico dei richiedenti che hanno un ISEE pari o inferiore all'ammontare del trattamento minimo annuo della pensione INPS, pari a € 6.524,57;
- compartecipazione pari a € 1,00 (per ogni ora di prestazione erogata), a carico dei beneficiari con ISEE compreso tra € 6.524,58 e € 12.500,00
- compartecipazione pari a € 1,80 (per ogni ora di prestazione erogata) a carico dei beneficiari con ISEE compreso tra € € 12.500,01 e € 18.500,00

- compartecipazione pari a € 2,60 (per ogni ora di prestazione erogata) a carico dei beneficiari con ISEE compreso tra € 18.500,01 e € 26.098,28;
- compartecipazione pari a € 3,20 (per ogni ora di prestazione erogata) a carico dei beneficiari con ISEE superiore a €26.098,29;

Art. 5 – Modalità di pagamento della compartecipazione al servizio

l'Azienda Consortile, a cadenza trimestrale, effettua il controllo delle ore di prestazione ricevute nel periodo di riferimento e provvede ad inviare al beneficiario il bollettino con l'indicazione del numero delle ore di assistenza domiciliare effettivamente erogate, della quota di compartecipazione oraria spettante e del costo complessivo dovuto nel periodo preso in esame.

Il beneficiario è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino, al versamento della quota spettante nel periodo conteggiato e alla consegna della ricevuta di pagamento presso gli uffici dei servizi sociali territoriali.

Art. 6 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti dal Servizio Sociale dell'Azienda Consortile, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

Il responsabile del trattamento è individuato dal Direttore del Consorzio A01.

Art. 7 – Entrata in vigore

Le norme del presente Regolamento si applicano a seguito di approvazione dello stesso con Delibera e pubblicazione all'albo pretorio on-line del Consorzio A1, ai sensi dello Statuto Consortile in vigore, dal 1° gennaio 2012.

Art. 8 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.